DECISIONE

DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 26 giugno 1975

relativa all'apertura di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di questa Comunità e originari d'Israele

(75/373/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

considerando che gli Stati membri hanno tra di loro concluso il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ;

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele entrerà in vigore il 1° luglio 1975 ;

considerando che l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e lo Stato d'Israele è approvato da ogni Stato firmatario secondo le procedure che gli sono proprie ;

desiderando applicare, a titolo autonomo e congiuntamente, le riduzioni tariffarie convenute in detto accordo,

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO :

Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1975, i dazi applicabili nella Comunità all'importazione dei prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e originari d'Israele sono portati al 40 % del dazio di base o riscossi a concorrenza del 40 % del dazio di base.

Dal 1° gennaio 1976, i dazi applicabili nella Comunità all'importazione dei prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e originari d'Israele sono portati al 20 % del dazio di base o riscossi a concorrenza del 20 % del dazio di base.

2. I dazi di base di cui alla presente decisione sono :

— per la Comunità nella sua composizione originaria : i dazi effettivamente applicati nei confronti di Israele al 1° gennaio 1974 ;

— per la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito : i dazi effettivamente applicati nei confronti di Israele al 1° gennaio 1972.

Articolo 2

Le disposizioni che stabiliscono le regole di origine per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele, che entrerà in vigore il 1° luglio 1975, sono applicabili ai prodotti di cui alla presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano di comune accordo le misure eventuali di salvaguardia, suggerite da uno o più Stati membri o dalla Commissione.

Articolo 4

La validità della presente decisione scade all'entrata in vigore dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e lo Stato d'Israele e comunque entro il 30 giugno 1976.

Articolo 5

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni che l'esecuzione della presente decisione comporta.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1975.

Il Presidente

P. BARRY